DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1997

su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso a velocità primaria alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/347/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che in alcuni Stati membri l'esecuzione nazionale della ISDN potrebbe presentare in alcuni casi incompatibilità con i terminali Euro-ISDN; che tali varianti non devono essere soggette a omologazione; che le eventuali varianti nazionali devono essere individuate dalle competenti autorità nazionali e che le informazioni ad esse relative devono essere rese accessibili al pubblico;

considerando che, per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti che attualmente riforniscono uno o più mercati nazionali, è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate in conformità della decisione 94/796/CE della Commissione [3];

considerando che la decisione 94/796/CE deve essere abrogata con decorrenza alla fine del periodo transitorio;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti dell'interfaccia elettrica e meccanica nonché al protocollo per il controllo d'accesso, cui dovranno conformarsi le apparecchiature terminali che, espressamente a ciò destinate dal fabbricante o dal suo rappresentante, possono essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento con S e T coincidenti, per l'accesso a velocità primaria ad un'interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazioni, presentate come punto d'accesso a velocità primaria all'ISDN paneuropea (Euro-ISDN).

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d), e f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I, e le parti non applicabili di tale norma sono riportate nell'allegato II.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive del Consiglio 73/23/CEE [4] e 89/336/CEE [5].

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un anno dalla notificazione della presente decisione.

[1] GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 329 del 20. 12. 1994, pag. 1.
[4] GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.
[5] GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

Articolo 4

1. La decisione 94/796/CE è abrogata decorso un anno dalla notificazione della presente decisione.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 94/796/CE, possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio, purché detta omologazione sia rilasciata entro un anno dalla notificazione della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIFERIMENTO ALLA NORMA ARMONIZZATA APPLICABILE

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

TBR 4

Rete digitale di servizi integrati (ISDN)

Requisiti di connessione per le apparecchiature terminali da collegare a una ISDN utilizzando l'accesso a velocità primaria ISDN

ETSI

Istituto europeo delle norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 4 — Novembre 1995

(esclusa la premessa)

Il testo completo della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

ALLEGATO II

PARTI NON APPLICABILI DELLA NORMA ARMONIZZATA

§ 10.5.5.3 **Expiry of timer T202**

Il requisito non è applicabile.

§ 10.6.1 **Establishment of multiple frame operation**

10.6.1.1 **General**

Non è applicabile il requisito specificato alla fine del secondo paragrafo: «*All frames other than unnumbered frame formats received during the establishment procedures shall be ignored.*»

§ 11.4.6.5.1 **Mandatory information element missing**

Non è applicabile il requisito specificato al paragrafo che inizia con «*When a message other than SETUP, DISCONNECT...*» e che termina con «*... element is missing*».

Non è applicabile il requisito specificato al paragrafo che inizia con «*Other actions taken...*» e che termina con «*... had been received*».

Non è applicabile il requisito specificato al paragrafo che inizia con «*When a RELEASE message...*» e che termina con «*... was received (see subclause 11.4.3)*».

Non è applicabile il requisito specificato al paragrafo che inizia con «*When a DISCONNECT message...*» e che termina con «*... was received (see subclause 11.4.3)*».

Non è applicabile il requisito specificato al paragrafo che inizia con «*When a RELEASE COMPLETE message...*» e che termina con «*... normal, unspecified*».

Non è applicabile la nota alla fine dell'ultimo paragrafo.

§ 11.4.6.5.2 **Mandatory information element content error**

Il requisito non è applicabile.

§ 11.4.6.6.1 **Unrecognized information element**

Non sono applicabili i seguenti requisiti, specificati nel penultimo paragrafo:

a) «*when a DISCONNECT message is received which has one or more unrecognized information elements, a RELEASE message shall be returned*».

c) «*when a RELEASE COMPLETE message is received which has one or more unrecognized information elements, no action shall be taken on the unrecognized information*».